



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE  
ISPettorato RIP. DELLE FORESTE DI  
MESSINA**

## **VERBALE COMMISSIONE DI GARA**

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di agosto, si è riunita, a seguito di specifica convocazione (*giusta nota n° 10689 del 31 agosto 2011*), la Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia dei locali dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e dei dipendenti Distaccamenti Forestali, per procedere all'esame del ricorso fatto pervenire dalla ditta Euro Service. La Commissione è presieduta dall'Ispettore Ripartimentale delle Foreste.

**PREMESSO CHE:**

- Il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato all'albo pretorio dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina dal 22 agosto 2011 al 30 agosto 2011 e sul sito della Regione Siciliana/Corpo Forestale dal 25 agosto 2011;
- In data 26 agosto 2011, protocollo n° 10869, è pervenuta, a mezzo fax, da parte della ditta Euro Service la richiesta di riesaminare l'esclusione delle offerte anomale in osservanza del bando di gara che prevedeva espressamente al punto 10 dell'art. 6 "*Esclusione automatica dalla gara*" delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con conseguente aggiudicazione della gara alla ditta Euro Service;
- Riscontrato che il formale rilievo della ditta Euro Service, avverso l'aggiudicazione provvisoria, è pervenuto entro il termine previsto dall'art. 4 della L.r. n° 16/2010;
- Ritenuto che le argomentazioni della ditta Euro Service sono fondate in punto di diritto anche alla luce dei pareri n° 104 del 9 aprile 2008 e n° 6 dell'8 luglio 2009 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture;
- Considerato che i provvedimenti in autotutela relativi all'ammissione e/o all'esclusione dalla gara di concorrenti, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, consentono la rinnovazione della valutazione comparativa delle offerte presentate, ancorchè già conosciute dalla Commissione di gara, senza necessità di una loro ripresentazione (*cf. Parere n° 124 del 7 luglio 2010 dell'A.V.C.P.*);
- Considerato, altresì, che quando l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, ossia con il procedimento di tipo automatico che non implica valutazioni discrezionali, è senz'altro consentita la rinnovazione dell'esame comparativo delle offerte pervenute, ancorchè già conosciute dalla Commissione di gara, ponendosi l'effettiva esigenza di garantire la segretezza delle offerte solo nella diversa ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove si riconoscono alla Commissione di gara ampi poteri valutativi discrezionali (*cf. Parere n° 128 del 7 luglio 2010 dell'A.V.C.P.*);
- ritenuto che, trattandosi di aggiudicazione provvisoria, l'annullamento d'ufficio può essere adottato senza la preventiva comunicazione di avvio stante la natura di atto endoprocedimentale dell'aggiudicazione provvisoria che si inserisce nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario, ma anche decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente aggiudicatario risulta consacrata soltanto con l'aggiudicazione definitiva e con la conseguenza che, quando l'Amministrazione intende adottare decisioni conclusive difformi rispetto all'aggiudicazione provvisoria, non è tenuta a dare comunicazioni dell'avvio del relativo procedimento, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara, vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio una mera aspettativa alla conclusione del procedimento (*cf. TAR Brescia 5 maggio 2008 n° 476 e per tutte Cons. Stato, Sez. V^ 13 luglio 2006 n° 4426*);
- considerato, pertanto, che nella fattispecie trattandosi di annullamento in autotutela di aggiudicazione provvisoria non si richiede alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento

(T.A.R. Lazio, Sezione II quater, 8 luglio 2010 n° 23768; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 15 gennaio 2009 n° 63; Cons. Stato, Sezione IV, 29 ottobre 2002 n° 5903);

- ritenuto che costituiscono acquisizioni incontroverse in giurisprudenza che:
  - a) l'aggiudicazione provvisoria è "atto ad effetti instabili, del tutto interinali" (Cons. Stato sez. VI, 26 aprile 2005 n° 1885), dal quale non sorgono situazioni giuridiche stabili in capo al soggetto che se ne avvantaggia, bensì una mera aspettativa alla conclusione del procedimento (TAR Puglia Lecce, sez. I<sup>a</sup>, 21 marzo 2005, n° 1555). Sul punto il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione I, con sentenza del 25 febbraio 2011 n° 463 ha stabilito "nel caso in cui deve essere annullata o revocata l'aggiudicazione provvisoria, non sussiste, l'esigenza di acquisire la partecipazione degli interessati, trattandosi di atto endoprocedimentale, <<ad effetti innestabili ed interinali>> (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 aprile 2007 n° 1874);
  - b) proprio detta mancanza di stabilità e di situazioni di vantaggio definitivamente acquisite (cfr. di recente TAR Lombardia Milano, sez. III<sup>a</sup>, 2 maggio 2006, n° 1108) fa sì che l'Amministrazione conservi un ampio margine d'intervento a fronte dell'aggiudicazione provvisoria, dal momento che "in attesa dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio del servizio" non vi è "alcuna posizione consolidata dell'impresa concorrente che possa postulare il riferimento, in sede di revoca dell'aggiudicazione, ad un interesse pubblico giustificativo del sacrificio dell'interesse privato" (TAR Lazio, sez. III<sup>a</sup> 25 marzo 2005 n° 2132); sino a ritenere che l'Amministrazione possa provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria anche in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione (TAR Piemonte, sez. II<sup>a</sup>, 22 ottobre 2005, n° 3266; Cons. St., IV<sup>a</sup>, 19 luglio 2004, n° 5183 e VI<sup>a</sup> 18 marzo 2003, n° 1417);
- Vista la determinazione dell'A.V.C.P. n° 17/2002 del 10 luglio 2002;
- Visto l'art. 6 punto 10 del bando di gara, che prevedeva l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- Visto l'art. 124 c. 8 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del citato D.Lgs. n° 163/2006;
- Visto il parere dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 6/2009 del 8 luglio 2009;
- Riscontrata che la soglia di anomalia determinata in sede di gara (22 agosto 2011) è pari al 28,82%;
- Preso atto che l'aggiudicazione provvisoria è stata erroneamente effettuata, per quanto sopra riportato, a favore della ditta P&V Global Service Soc. Coop. che ha formulato l'offerta del 30.57% e pertanto superiore alla soglia di anomalia (28,82%);
- Considerato che le offerte presentate ed ammesse sono state ordinate, nella sede di gara del 22 agosto 2011, in ordine crescente secondo il prospetto, che si riporta per una migliore intellegibilità.

N°	Ditte	Prov	Ribasso offerto
10	PULISERVICE	EN	16,1600 %
13	impresa di pulizia & servizi	PA	17,1500 %
12	MTA SERVIZI S.R.L.	TP	17,7100 %
1	SOC. COOP. OMEGA SERVICE	SA	18,2200 %
7	MEDITERRANEA S.R.L.	PA	18,9900 %
11	PULIX S.R.L.	PA	21,1660 %
14	so.ge.man s.r.l.	ME	23,3214 %
8	ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.	ME	27,1000 %
3	SICIL SERVICE S.R.L.	CT	27,1957 %
6	MACROSERVICE S.R.L.	CL	28,5100 %
15	euro service	ME	28,5210 %
5	P&V GLOBAL SERVICE SOC. COOP	ME	30,5700 %
2	COOPERATIVA SOCIALE "LADY EUROPA" A.R.L. ONLUS	CL	31,0000 %
9	GEPa S.R.L.	CL	33,3300 %
4	IMS S.R.L.	CT	40,3500 %

- Rilevato che l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia è stata formulata dalla ditta Euro Service di Messina che ha offerto il ribasso del 28,5210%;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, la Commissione all'unanimità delibera di revocare in autotutela l'aggiudicazione provvisoria del 22 agosto 2011 in favore della ditta P&V Global Service Soc. Coop. e di riaggiudicare in via provvisoria la gara alla ditta Euro Service che ha offerto il 28,5210% che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia.

**IL PRESIDENTE**

per quanto sopra riportato, procede all'aggiudicazione provvisoria e con riserva della gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e dei dipendenti Distaccamenti Forestali, alla ditta Ditta Euro Service di Messina con la percentuale di sconto del 28,5210% (ventotto/521 per cento) sul prezzo a base d'asta.

Si da atto che la seconda ditta classificata è la ditta Macroservice s.r.l. di Caltanissetta con la percentuale di sconto del 28,5100% (ventotto/5100 per cento) sul prezzo a base d'asta.

Il presente verbale sarà pubblicato ai sensi per gli effetti dell'art. 21 bis della L.r. 21.8.2007 n° 20 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

**I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA**

**F.to Parisi Giovanni**

**F.to Lotta Antonino**

**F.to IL PRESIDENTE**

**dott. Carmelo Di Vincenzo**